



Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Via Ezio 12, 0092 Roma – tel. 06.32.11.535 - fax. 06.32.12690 – e.mail: dirstat@dirstat.it

Il Segretario Generale

**Commissione XI Senato
Lavoro, Previdenza sociale**

**AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE LAVORO E PRESIDENZA SOCIALE DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA**

6 OTTOBRE 2010

Oggetto: Disegno di Legge A.S. n. 1337 del Sen. Nerozzi ed altri

Premessa:

L'obiettivo del provvedimento, come è scritto nella relazione che lo accompagna è, tra l'altro, quello di rafforzare la democrazia sociale e **indicare principi omogenei tra il settore pubblico e quello privato** potenziando il ruolo del sindacato nella vita democratica del Paese.

Premesso che questa Federazione, sin dalla nascita, nel 1948, **ha sempre posto l'accento sulla "diversità" fra settore pubblico e privato**, pur, tuttavia, proprio accettando il ventilato principio di "omogeneizzazione" è costretta a fare delle osservazioni del provvedimento "de quo".

ART. 1 (Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie)

Nell'articolato ricorre spesso il termine "impresa", in cui ovviamente comprendere le strutture pubbliche e private.

ART. 2 (Promozione delle rappresentanze sindacali unitarie)

L'articolo limita **il diritto alla presentazione di liste per le RSU alle sole Associazioni rappresentative che hanno stipulato C.C.N.L.**, benché poi includa tra i lavoratori abilitati a presentare liste, coloro che, nella unità lavorativa, rappresentino almeno il 5 per cento degli iscritti.

Ciò vuol dire che **le nuove Associazioni sindacali ancora non rappresentative** (i contratti firmati riguardano l'arco temporale 2006-2009 con rappresentatività calcolata al 31.12.2004 e 31.12.2006) saranno escluse dalla presentazione delle liste o comunque, per la loro composizione, **ad esempio l'area Quadri, non presente nel pubblico impiego, non avranno tale titolo.**

Infatti, si parla di area Quadri che, come è noto, è presente soltanto nel settore privato, benché riferibile per similitudine **all'area della vice dirigenza, istituita nel settore pubblico con legge n. 145, del 2002, che non ha trovato in tale settore concreta attuazione:** quindi i funzionari (ex direttivi) **dovranno essere rappresentati da altri sindacati e non dai propri e da alte categorie di dipendenti.**

Perché tale area non è ancora istituita?

Non chiedetelo **a noi ma a chi si è adoperato in tal senso e ben conosce come sono andate le cose.**

Attualmente l'area quadri (o vice dirigenza) **nel settore pubblico è stata istituita nelle Regioni Liguria e Sicilia, adottata nella prima con atto legislativo regionale (legge 28.4.2008 n. 10)** e nella seconda per volere del Magistrato.

Tale area della vicedirigenza è presente come nel Comparto sicurezza (Vigili del Fuoco).

Sono in corso, nel frattempo, per tale riconoscimento, **numerosi ricorsi degli interessati presso il Giudice del Lavoro,** ricorsi che hanno visto soccombenti le Amministrazioni che hanno dovuto sborsare dai 10 ai 14 mila euro pro-capite ai ricorrenti. **Pende anche un ricorso in Cassazione.**

E' in corso altresì una **"class-action" che potrebbe giungere a conclusioni analoghe.**

ART. 3 (Disciplina elettorale)

Al comma 5 lasciare solo il periodo: “**5. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo**”.

Eliminare il comma 6.

Commento: In un assetto democratico limitare un ricorso al giudice del lavoro condizionandolo al procedimento davanti ai comitati provinciali – **che mancano di terzietà e sono portatori di interessi non generali per la loro composizione** - significa, evitare in pratica il ricorso alla Magistratura.

ART. 4 (Composizione della rappresentanza sindacale unitaria)

Ricollegandoci **all'art. 2, spiegare al 2° comma: quale sarebbe l'area quadri del pubblico impiego?**

ART. 6 (Diritti delle associazioni sindacali)

Limitare gli spazi per le affissioni soprattutto per le nuove Associazioni (v. spiegazione all'art. 2) significa impedire la libera circolazione, all'interno della struttura, di idee e programmi nuovi o alternativi e, quindi, contrastare **sul nascere anche con questo mezzo,** lo sviluppo delle nuove associazioni, e significa altresì incentivare azioni di volantinaggio e occupazione di spazi impropri (vani, ascensori, androni, scale) che tali associazioni usano per divulgare le proprie idee, con grave turbativa per l'azione amministrativa e conseguenti costi per le rimozioni degli avvisi, che poi puntualmente ricompaiono.

ART. 9 (Adesione alle organizzazioni sindacali)

I commi 1 e 2 sono di difficile comprensione, **soprattutto il vincolo “quadriennale”: è una tassa sulla speranza di vita?**

Occorre, ovviamente, armonizzare globalmente il testo del provvedimento a seguito di eventuali modifiche introdotte e/o accettate, **che tendono a dare un senso veramente democratico alla importante disciplina in esame.**

Si ritiene inoltre indispensabile richiamare la normativa per la corretta imputazione delle deleghe sindacali al fine di ovviare a gravi inconvenienti già avvenuti, nonché il sistema di adesione delle Associazioni alle Federazioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale Quadro 24/7 e 24/9/2009.

Si riporta per comodità il punto 8 a pagina 10 della G.U. n. 295 del 18.12.2008 concernente il “Riquadro relativo all’importo del contributo sindacale”: parte che riguarda il punto 8 – comma 4°: *omissis* **... L’entità del contributo sindacale (art 15, comma 5 del CCNO del 7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo sindacale sia versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità.**

Si ringrazia per l’invito e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Segretario Generale Dirstat
Dott. Arcangelo D’Ambrosio

Roma, li 5.10.2010